

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609

Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. Approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007” con decorrenza 01.01.2021.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, tra cui la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, di agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

- ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., in data 02/04/2010, hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” - modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, rinviando alle Direzioni competenti per materia l'approvazione di specifiche Convenzioni attuative.;

- la D.G.R. n. 14-2857 del 1 febbraio 2016 ha confermato il ruolo di Finpiemonte quale società finanziaria regionale con il compito di garantire supporto finanziario alla crescita, lo sviluppo e l'innovazione del sistema socio economico piemontese, attraverso:

- consulenza e assistenza tecnica su progetti specifici
- gestione di agevolazioni a valere sia su fondi regionali sia sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione agli strumenti finanziari previsti nei programmi operativi

- l'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Codice dei contratti pubblici” stabilisce le condizioni che consentono la disapplicazione dal Codice dei contratti pubblici e quindi il ricorso all'affidamento diretto nella modalità “in house providing”.

- l'art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, contiene la disciplina delle società che operano in regime di “in house”. In particolare, detta disciplina, la quale riprende il contenuto dell'art. 5 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che una società controllata al 100% dagli enti pubblici (con l'eccezione di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016) presenta le caratteristiche di organismo “in house” quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- Finpiemonte S.p.A. è una società che opera in regime di *in house providing* e riceve affidamenti diretti dai soci come da allegato B alla D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 avente ad oggetto “Modifica alla D.G.R. n. 1-3120 dell’11 aprile 2016 – “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *in house providing* strumentale”, poiché Finpiemonte Spa, a seguito di istanza della Regione Piemonte n. 10444 del 2 febbraio 2018 è stata inserita, con Delibera n. 143 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Dato atto che dall’istruttoria svolta dalla Direzione della Giunta Regionale, Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate risulta quanto segue:

- è necessario elaborare un nuovo schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte Spa”, unitamente ad un nuovo schema di “Contratto tipo” tra Regione Piemonte e Finpiemonte spa ai sensi dell’art. 2 comma 4 della già richiamata L.R. 17/2007, modificando così la Convenzione quadro attualmente vigente di cui alla D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010;

- con nota prot. n. 7557 del 13 marzo 2020 il Settore regionale indirizzi e Controlli delle Società Partecipate ha inviato alle Direzioni Regionali interessate una proposta di nuovo testo di convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte SpA, unitamente ad una bozza di contratto tipo, con richiesta di preventivo esame e di trasmissione di osservazioni e integrazioni ai fini della redazione di un testo condiviso;

- il Comitato interno sul controllo analogo nella seduta del 20 ottobre 2020, come disposto dall’art 5 delle “Linee guida sul controllo analogo degli organismi partecipati della Regione Piemonte” approvate con DGR 2-6001 del 01/12/2017, ha esaminato la citata proposta di convenzione, come modificata sulla base delle osservazioni pervenute dalla Direzioni Regionali senza riscontrare particolari criticità come da verbale agli atti del Settore Indirizzi e Controlli società Partecipate;

- il nuovo testo convenzionale si compone di cinque Parti e un allegato;

- la prima parte contiene i principi generali che regolano i rapporti tra le Parti e disciplina le modalità di affidamento diretto da parte della Regione Piemonte delle attività a Finpiemonte Spa e le modalità con le quali quest’ultima deve garantirne l’espletamento, nel rispetto della L.R. 17/2007, del proprio Statuto e delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione e erogazione di fondi pubblici e in materia di organismi operanti in regime *in-house*;

- la Regione può affidare a Finpiemonte le attività dirette all’attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio, previste all’art. 5 dello Statuto Sociale, relative alle seguenti aree di attività:

- erogazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari;
- gestione finanziaria dei fondi pubblici funzionali alle attività affidate;
- attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio regionale.

- la Giunta regionale, in coerenza con le leggi regionali e con i documenti di Programmazione regionale, impartisce direttive, definisce obiettivi, programmi, priorità e quantifica le risorse economiche da destinare alle aree di attività sopra menzionate;

- le Direzioni Regionali, in esecuzione dei predetti provvedimenti nell’ambito della politica di programmazione regionale, sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul

Bilancio previsionale della Regione Piemonte, definiscono le attività da affidare a Finpiemonte, determinando di concerto con la stessa, i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con appositi “Contratti di affidamento”, ai sensi dell’art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007 e dell’art. 6 delle “Linee Guida relative al controllo analogo”, già richiamate in premessa, allegata alla D.G.R. 2-6001 e s.m.i., sulla base dello schema di contratto-tipo allegato alla Convenzione quadro;

- la seconda parte disciplina l’affidamento di attività di finanza agevolata, con particolare riferimento alla gestione dei fondi di provenienza regionale e prevede inoltre:

- “attività di sviluppo”, di carattere trasversale rispetto a singoli affidamenti, a supporto della Giunta e delle singole Direzioni regionali;
- ulteriori attività, coerenti con la *mission* societaria non previste né prevedibili nei documenti di programmazione, che potranno essere svolte su richiesta della Regione Piemonte e previo formale affidamento.

- la terza parte individua le modalità di determinazione dei costi degli affidamenti, fase strettamente connessa al budget ed ai documenti di programmazione adottati dalla Società, prevedendo un’apposita Deliberazione della Giunta Regionale in ordine alle modalità di calcolo dei corrispettivi per le attività previste ai Capi II e III, poiché dette attività non sono regolate dalla vigente DGR n. 2-6472 del 16/02/2018;

- la quarta parte disciplina gli investimenti effettuati da Finpiemonte Spa sia con riferimento alla propria struttura che alla gestione delle società nelle quali detiene una partecipazione.

- la quinta parte prevede la durata della Convenzione stabilita in cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2021, con possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti, e disciplina la transizione dal regime stabilito dalla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta da Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in data 02/04/2010 e modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, a quello stabilito dalla nuova Convenzione;

- tale schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte Spa”, (allegato n. 1), unitamente allo schema di “Contratto tipo” modificato e allegato alla Convenzione stessa, in conformità alle previsioni della predetta Convenzione è coerente con quanto previsto dalla già richiamata L.R. 17/2007, con le condizioni che legittimano il ricorso all’affidamento in house, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con l’art. 192 della norma appena richiamata, che disciplina il regime speciale degli appalti *in house*.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare il nuovo schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte Spa”, unitamente al nuovo schema di “Contratto tipo” allegato alla Convenzione ai sensi dell’art. 2 comma 4 della già richiamata L.R. 17/2007, il cui testo si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Ritenuto di demandare al Presidente della Giunta Regionale o a soggetto da lui delegato la sottoscrizione della predetta Convenzione quadro.

Tutto ciò premesso;

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché l’approvazione della convenzione in oggetto non comporta per la Regione l’assunzione di obbligazioni giuridiche in quanto le stesse possono derivare soltanto dalla sottoscrizione dei singoli contratti di affidamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, all’unanimità,

delibera

- di approvare lo “Schema di Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a”, unitamente al suo allegato “Schema di contratto tipo – art. 2 comma 4 L.R. n.

17/2007”, quale allegato n. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, di cui alla D.G.R. 2-13588 del 22/03/2010 come modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015;

- -di demandare al Presidente della Giunta Regionale o ad altro soggetto da lui delegato la sottoscrizione della predetta Convenzione quadro;
- di prevedere che la durata della Convenzione è stabilita in cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2021, con possibilità di rinnovo per espressa volontà delle parti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE QUADRO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE SPA**

Testo di raffronto

INDICE	INDICE
<p>Tra :</p> <p>REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino Piazza Castello 165 in persona del Presidente Prof. Mercedes Bresso, _____ a ciò autorizzato da D.G.R. n.2-13588 del 22.03.2010 (nel seguito Regione)</p> <p align="center">e</p> <p>FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, iscritta all'elenco di cui all'art.106 TUB al numero 15599 in persona del suo presidente prof. Mario Calderini, _____ domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30.3.2010 (nel seguito Finpiemonte)</p> <p>e ove congiuntamente "Parti"</p> <p align="center">PREMESSO CHE</p> <p>La legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, ha riorganizzato l'Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte s.p.a., attribuendogli il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione e attuando la scissione parziale della società stessa con la creazione di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. per lo svolgimento di attività diverse da quelle di Finpiemonte s.p.a., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.</p> <p>a) L'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale n. 17/2007, ha stabilito che Finpiemonte s.p.a. "<i>svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti</i>", elencandole dettagliatamente.</p> <p>b) L'art. 2, comma 4 della stessa legge regionale n. 17/2007 dispone che "<i>I rapporti tra la Finpiemonte e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e</i></p>	<p>Tra :</p> <p>REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino Piazza Castello 165 in persona del Legale Rappresentante..... a ciò autorizzato giusta D.G.R. n. (nel seguito Regione)</p> <p align="center">e</p> <p>FINPIEMONTE S.P.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico di euro 140.914.183,00 i.v. con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Molina domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito Finpiemonte)</p> <p>e ove congiuntamente "Parti"</p> <p align="center">PREMESSO CHE</p> <p>Con legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), la Regione ha attribuito a Finpiemonte, quale società a capitale interamente pubblico, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria;</p> <p>a) l'art. 2 comma 2 della l.r. n. 17/2007 dispone, tra l'altro, che Finpiemonte, <i>nel quadro della politica di programmazione regionale svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;</i></p> <p>b) ai sensi del vigente art. 5 (Oggetto Sociale) dello Statuto Sociale, come modificato con delibera dell'assemblea dei soci in data 23 luglio 2018, Finpiemonte, tra l'altro, può svolgere le seguenti attività: a) su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, erogazione di finanziamenti</p>

<p>controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale”.</p>	<p>agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestione di fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, nel quadro delle direttive e finalità definite dalla Regione Piemonte e dagli altri soci, in base a specifiche disposizioni di legge o provvedimenti della Giunta regionale, anche con funzione di organismo intermedio;</p>
<p>c) In data 25 febbraio 2008 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte e Finpiemonte la Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti volta a disciplinare finalità e regole di gestione e controllo generali valide per tutte le attività affidate e che, con riferimento alle sue parti che regolamentano gli specifici affidamenti, costituisce altresì schema di contratto dei successivi affidamenti.</p>	<p>c) ai sensi dell’art. 5 bis (Controllo Analogo) dello Statuto Sociale, Finpiemonte “è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs. 175/2016 e s.m.i., e riceve l’affidamento diretto delle attività che costituiscono l’oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;</p>
<p>d) Ad oggi è interesse delle Parti modificare la predetta Convenzione Quadro in ragione delle reciproche esigenze emerse in fase di prima applicazione.</p>	<p>d) con DGR n. 2-6001 del 1/12/2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale”, che disciplina, tra l’altro, le modalità di affidamento in house;</p>
	<p>e) con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.a.;</p>
	<p>f) con Determinazione del Segretario Generale della Regione Piemonte n. 43/A10000 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;</p>
	<p>g) in considerazione di quanto sopra, nonché alla luce degli interventi normativi in materia di società pubbliche, le Parti convengono di modificare la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” già sottoscritta ai sensi dell’art. 2, comma 4 della l.r. n. 17/2007, in data 02/04/2010 e modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, adottando un nuovo testo di convenzione;</p>
	<p>h) la presente nuova Convenzione Quadro per gli</p>

	affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Convenzione), approvata con DGR _____2020, sostituisce la Convenzione Quadro precedentemente sottoscritta e tutte le successive modificazioni.
DATO ATTO CHE	DATO ATTO CHE
<p>Finpiemonte :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale; 2. riceve affidamenti diretti da parte della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti, svolgendo attività strumentali degli stessi regolate da appositi contratti di affidamento e svolge le altre attività incluse nell'oggetto sociale; 3. è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dallo Statuto sia in forza dalla presente Convenzione; 4. Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a sono in rapporto di delegazione inter-organica, così che la posizione di Finpiemonte S.p.a. rispetto alla Regione è quella di soggetto equiparabile agli organi interni dell'Amministrazione Regionale. 	<p>Finpiemonte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale; 2. è società in house, per la quale, la verifica, sulla base della domanda Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018, dei requisiti previsti all'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27/02/2019 che ha disposto l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di Finpiemonte S.p.A.;" 3. è sottoposta a controllo analogo della Regione Piemonte, sia in forza dello Statuto Sociale, sia in forza dalla presente Convenzione e della disciplina speciale in materia approvata dalla Regione stessa di cui in premessa; 4. svolge le attività di gestione di fondi pubblici e di natura finanziaria previste dallo Statuto Sociale su incarico e per conto della Regione Piemonte, anche con funzione di organismo intermedio e soggetto attuatore degli strumenti finanziari dei Fondi Europei, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti; 5. persegue obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche <p>Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro, le Parti convengono quanto segue.</p>
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI	PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto	Art. 1 - Oggetto e attività affidate – Contratti di affidamento
<p>1. La presente convenzione disciplina le modalità di espletamento da parte di Finpiemonte degli affidamenti regionali, nel rispetto della legge regionale n. 17/2007 e dello Statuto di Finpiemonte nonché dei principi e delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia.</p>	<p>1. La presente Convenzione Quadro disciplina le modalità di affidamento diretto da parte della Regione delle attività infra descritte e le modalità di espletamento da parte di Finpiemonte degli affidamenti diretti regionali, nel rispetto della legge regionale n. 17/2007 e dello Statuto di Finpiemonte, nonché dei principi e delle vigenti disposizioni</p>

2. La Regione affida a Finpiemonte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio ed afferenti all'oggetto sociale di Finpiemonte, quali elencate all'art. 5 dello Statuto e relative alle seguenti aree di attività:

- Finanza Agevolata,
- Politiche di Sviluppo del territorio, inclusa l'assunzione e la gestione delle Partecipazioni aziendali a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale.

3. La Giunta regionale individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse regionale da affidare a Finpiemonte, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e quantificando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti e correlati investimenti.

4. Le Direzioni Regionali, nell'ambito della politica di programmazione regionale e sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul Bilancio previsionale, definiscono le attività strumentali da affidare a Finpiemonte, determinando di concerto con la stessa, i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con appositi "contratti di affidamento del servizio" (ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007), in attuazione della presente Convenzione Quadro, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e tenendo conto dello schema di contratto-tipo che si allega (Allegato sub A).

comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione e erogazione di fondi pubblici e in materia di organismi operanti in regime in house.

2. La Regione può affidare a Finpiemonte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio, previste all'art. 5 (Oggetto sociale) dello Statuto Sociale, relative alle seguenti aree di attività:

a) erogazione e gestione di agevolazioni e strumenti finanziari: comprende a titolo esemplificativo, la strutturazione, gestione ed erogazione di interventi finanziari, con risorse regionali, nazionali comunitarie i cui beneficiari siano soggetti pubblici e privati e imprese operanti in Piemonte;

b) gestione finanziaria dei fondi pubblici funzionali alle attività affidate;

c) attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio regionale finalizzate a:

- analisi, studio, progettazione, promozione e realizzazione di politiche di sviluppo del territorio e di intervento, anche in materia di ricerca, innovazione, a sostegno della competitività del sistema economico piemontese;

- consulenza, assistenza e prestazione di altri servizi strumentali alle attività della Regione;

- costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale.

3. La Giunta regionale, in coerenza con le leggi regionali e con i documenti di Programmazione regionale, impartisce direttive, definisce obiettivi, programmi, priorità e quantifica le risorse economiche da destinare alle aree di attività di cui al comma precedente.

4. Le Direzioni Regionali, in esecuzione dei predetti provvedimenti nell'ambito della politica di programmazione regionale, sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul Bilancio previsionale della Regione Piemonte, definiscono le attività da affidare a Finpiemonte, determinando di concerto con la stessa, i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con appositi "Contratti di affidamento", ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007 e dell'art. 6 delle "Linee Guida relative al controllo analogo", di cui in premessa, allegata alla D.G.R. 2-6001 e s.m.i., sulla base dello schema di contratto-tipo che si allega (Allegato sub A).

5. In particolare, i singoli contratti di affidamento dovranno riportare il seguente contenuto essenziale:

<p>5. I singoli contratti di affidamento dovranno riportare il seguente contenuto essenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto dell'affidamento, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento delle stesse; - attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all'esercizio del potere di controllo e di vigilanza regionale; - disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività; - determinazione o determinabilità dei costi dell'affidamento; - durata dell'affidamento. <p>I contratti potranno altresì indicare gli standard di qualità richiesti a Finpiemonte.</p>	<p>a) oggetto dell'affidamento, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento delle stesse;</p> <p>b) attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all'esercizio del potere di controllo e di vigilanza regionale sull'affidamento;</p> <p>c) disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;</p> <p>d) determinazione dei costi dell'affidamento o determinabilità degli stessi entro un importo massimo (incrementabile in relazione all'aumento dei volumi di attività inizialmente previsti) stabilito in coerenza con la metodologia vigente e con quanto disposto nella presente Convenzione;</p> <p>e) modalità e tempi di pagamento;</p> <p>f) durata dell'affidamento;</p> <p>g) eventuali ulteriori clausole in ottemperanza alle Linee guida sul controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione.</p> <p>h) adeguati riferimenti ai divieti previsti dal Piano Anticorruzione (divieti assunzione personale, rispetto del Patti di integrità) e rispetto degli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.</p> <p>I contratti potranno altresì indicare gli standard di qualità richiesti a Finpiemonte.</p>
<p>Ex Art. 2 -- vd. Art. 11</p>	<p>Art. 2 - Programmazione delle attività</p> <p>1. Finpiemonte si impegna a presentare i documenti di Programmazione comprensivi del Piano Industriale e budget annuale e triennale, in coerenza con la programmazione regionale, nei modi e secondo i tempi infra disciplinati nella Parte III della presente Convenzione.</p>
<p>Art. 3 Modalità di espletamento degli affidamenti - Normativa di riferimento</p> <p>1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, Finpiemonte assicura che la gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.</p> <p>2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, Finpiemonte si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborati dalla Regione, attinenti le materie</p>	<p>Art. 3 Modalità di espletamento degli affidamenti - Normativa di riferimento</p> <p>1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, e ferma restando l'operatività <i>in house</i>, Finpiemonte assicura che la gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e diritto di accesso, di riservatezza e di tutela dei dati personali e nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.</p> <p>2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività degli uffici regionali, Finpiemonte si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborati dalla Regione, attinenti le materie oggetto di</p>

<p>oggetto di affidamento.</p> <p>3. Finpiemonte si impegna a predisporre ed aggiornare annualmente un'informativa sulle proprie attività ed in particolare sulle agevolazioni alle imprese. Finpiemonte promuove altresì un'ampia informativa a favore dei potenziali beneficiari, anche attraverso specifici rapporti con le principali Associazioni di categoria e con il sistema delle Camere di Commercio.</p>	<p>affidamento.</p> <p>3. Finpiemonte si impegna a predisporre annualmente un'informativa a favore della Regione sulle proprie attività ed in particolare sulle agevolazioni alle imprese, secondo quanto infra disposto. Finpiemonte promuove altresì un'ampia informativa a favore dei potenziali beneficiari, anche attraverso specifici rapporti con le principali Associazioni di categoria e con il sistema delle Camere di Commercio.</p>
<p>Art. 4 Modalità di gestione dei procedimenti e della documentazione</p> <p>1. Finpiemonte regola le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto di tutti i principi e delle norme che attengono al funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, ove applicabili. In particolare Finpiemonte conforma la propria attività ai principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione.</p> <p>2. Per quanto riguarda la gestione della documentazione Finpiemonte si adegua ai principi vigenti in materia di diritto di accesso e si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti per la modernizzazione delle strutture e per garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti nei limiti di legge.</p> <p>3. Fatte salve eventuali riserve di attività a favore della Regione contenute nella presente convenzione oppure nei singoli contratti di affidamento, Finpiemonte gestirà ogni fase dei procedimenti amministrativi ad essa delegati, inclusa l'approvazione dei provvedimenti finali.</p> <p>4. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e in genere dei documenti amministrativi, Finpiemonte opererà nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3.</p>	<p>Art. 4 Modalità di gestione dei procedimenti e della documentazione</p> <p>1. Finpiemonte regola le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto delle norme e dei principi che attengono al funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, applicabili alle società in house. In particolare, Finpiemonte conforma la propria attività alle previsioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti), della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) nonché ai principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione.</p> <p>2. Per quanto riguarda la gestione della documentazione, Finpiemonte si adegua alle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché alle norme vigenti in materia di diritto di accesso, in tutte le sue forme, e si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti per la modernizzazione delle strutture e per garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti nei limiti di legge.</p> <p>3. Fatte salve eventuali riserve di attività a favore della Regione contenute nella presente Convenzione oppure nei singoli contratti di affidamento, Finpiemonte gestisce ogni fase dei procedimenti amministrativi, inclusa l'approvazione dei provvedimenti finali, connessi e derivanti dalle misure affidate, sulla base della attività delegate e gestite.</p>
<p>Art. 5 Accesso ai pubblici registri</p>	<p>Art. 5 Accesso ai pubblici registri</p>

<p>1. Finpiemonte accederà, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ai pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e qualità relativi alle attività ad essa affidate. Nel caso in cui tale accesso non sia consentito a Finpiemonte, in quanto avente personalità giuridica privata, Finpiemonte si avvarrà della collaborazione della Regione che provvederà a reperire le informazioni necessarie.</p>	<p>1. Finpiemonte accede, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ai pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e qualità relativi alle attività ad essa affidate. Nel caso in cui tale accesso non sia consentito a Finpiemonte, in quanto avente personalità giuridica privata, Finpiemonte si avvarrà della collaborazione della Regione che provvederà a reperire le informazioni necessarie.</p>
<p>Art. 6 Pubblicità</p> <p>1. Finpiemonte attuerà una piena informativa al pubblico sulle iniziative regionali e sulle attività ad essa affidate.</p> <p>2. Il sito internet di Finpiemonte, deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione e il logo della Regione; - l'organigramma di Finpiemonte; - il bilancio, corredato da una sintesi dei relativi dati, entro 30 gg. dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e i risultati di semestre; - i bandi di gara ed i relativi esiti; - i nominativi dei responsabili delle unità organizzative e dei responsabili di ciascun procedimento; - il termine per la conclusione dei procedimenti; - l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali, specificando quelle certificate ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; - le pubblicazioni previste dall'art. 26 della legge 241/1990, e s.m.i.; - i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 150/2000; - gli avvisi di selezione pubblica e gli esiti delle assunzioni; - il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, incluse le consulenze, ed i relativi avvisi pubblici volti alla selezione degli incaricati e dei consulenti; - gli elenchi degli incarichi conferiti, indicando i nominativi, l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico; - il regolamento di acquisto di beni e servizi in economia; - il trattamento economico dei componenti degli organi sociali, dei membri di eventuali comitati, commissioni o collegi; - i piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle 	<p>Art. 6 Pubblicità e Trasparenza</p> <p>1. Finpiemonte attua una piena informativa al pubblico sulle iniziative regionali e sulle attività ad essa affidate.</p> <p>2. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza, Finpiemonte dà attuazione alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza prevista dal d.lgs. 33/2013, e dalle discipline attuative, nelle forme e nei limiti ivi previsti. In particolare Finpiemonte pubblica sul proprio sito web, alla sezione "Società Trasparente" tutti i dati, documenti e le informazioni previste dalla normativa.</p> <p>3. Finpiemonte garantisce il pieno diritto di accesso a tutti i dati, documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013 e adotta i necessari Regolamenti interni.</p>

<p>dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio e del patrimonio immobiliare;</p> <p>- tutte le altre informazioni richieste dalle attuali o future disposizioni in materia.</p>	
<p>Art. 7 Strutture informatiche e banche dati</p> <p>1. Finpiemonte, tenuto conto delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche, nonché delle componenti del Sistema Informativo regionale rese disponibili dalla Regione Piemonte, si dota di un sistema informatico per la gestione delle funzioni ed attività affidate che, nel rispetto delle norme e dei vincoli derivanti alla stessa dall'iscrizione all'Elenco di cui agli articoli 106 – 107 del D.Lgs 385/1993 (TUB), garantisca la fruibilità e l'interoperabilità con dati, funzionalità e strutture informatiche e telematiche presenti nel Sistema informativo della Regione Piemonte, salvaguardando, in termini di tempestività, dettaglio e consistenza, tutti i contenuti informativi delle banche-dati mediante adozione di opportuni standard di codifica e di trasmissione. Finpiemonte si doterà di strutture e programmi ICT che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estrazione di dati statistici; - l'esecuzione di controlli incrociati tra cui, a titolo d'esempio, la verifica dell'identità di legali rappresentanti, di sede, di recapiti telefonici o di altri dati richiesti in sede di domanda; - la verifica del superamento dei limiti massimi, previsti dalla normativa vigente, di ricorso ai contributi pubblici. <p>Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., Finpiemonte è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza e di cui ha disposizione nello svolgimento delle attività affidate dalla Regione; è altresì tenuta ai medesimi obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli uffici regionali.</p> <p>Art. 18 Banche dati</p> <p>1. Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Finpiemonte provvede alla realizzazione e gestione di banche dati contenenti tutte le informazioni sui benefici gestiti, sui richiedenti, sui beneficiari, sui tempi di esecuzione dei programmi oggetto dei benefici, sui tempi e le modalità di restituzione delle erogazioni dei fondi rotativi.</p> <p>2. La proprietà delle predette banche dati è della Regione.</p>	<p>Art. 7 Strutture informatiche e banche dati</p> <p>1. Finpiemonte, tenuto conto delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche, nonché delle componenti del Sistema Informativo regionale rese disponibili dalla Regione Piemonte, adotta un sistema informatico per la gestione delle funzioni ed attività affidate che, nel rispetto delle normative in materia di gestione dei fondi pubblici, e in particolare delle norme comunitarie, garantisca: i) un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili, ii) la fruibilità e l'interoperabilità con dati, funzionalità e strutture informatiche e telematiche presenti nel Sistema informativo della Regione Piemonte, garantendo il rispetto e la conformità con la normativa e le linee guida nazionali e comunitarie, salvaguardando, in termini di tempestività, dettaglio e consistenza, tutti i contenuti informativi delle banche-dati mediante adozione di opportuni standard di codifica e di trasmissione. Finpiemonte si dota di strutture e programmi ICT che consentano, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estrazione di dati statistici; - l'esecuzione di controlli sulle posizioni gestite; - verifiche anagrafiche, e quant'altro connesso con i benefici gestiti secondo le disposizioni vigenti. <p>In relazione all'adozione dei sopracitati sistemi informatici Finpiemonte valuta in via prioritaria l'utilizzo dei Sistemi Informativi regionali, ove rispondenti alle necessità.</p> <p>2. Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Finpiemonte provvede alla realizzazione e gestione di banche dati contenenti tutte le informazioni sui benefici gestiti, sui richiedenti, sui beneficiari, sui tempi di esecuzione dei programmi oggetto dei benefici, sui tempi e le modalità di restituzione delle erogazioni dei fondi rotativi.</p> <p>3. La proprietà delle banche dati è della Regione. Finpiemonte si impegna a garantire che queste siano agevolmente trasferibili in formato compatibile con i sistemi informativi regionali.</p> <p>4. Finpiemonte Spa risulta consorziata del Consorzio Sistemi Informativi Piemonte (CSI Piemonte) a far data dal 17 settembre 2019.</p>

	<p>Art. 8 Trattamento dei dati personali</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione può comportare il trattamento di dati personali da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 28 GDPR Finpiemonte assume il ruolo di Responsabile del trattamento (nel seguito Responsabile) e in quanto tale ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali richiamate al precedente p.to 1, in particolare il comma 3 lett. c), art. 28 GDPR, in ordine alle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.</p> <p>3. I trattamenti effettuati dal Responsabile per conto della Regione sono disciplinati dall'art. 28 GDPR. Specifici obblighi e istruzioni (natura e finalità, tipologie di dati trattati e categoria di interessati, banche dati coinvolte, durata, eventuali ulteriori misure di sicurezza che si rendano opportune), predisposti sulla base del modello allegato alla presente Convenzione e parte integrante e sostanziale del singolo contratto di affidamento, cui i trattamenti si riferiscono, vengono demandati alle singole convenzioni attuative ed esplicitati dal Responsabile della Direzione/Settore coinvolta della Regione, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.</p>
<p>Art. 8 Controllo interno</p>	<p>Art. 9 Controllo interno e principi di organizzazione e</p>

<p>1. Finpiemonte adotta un sistema di controllo interno efficiente ed efficace applicando metodiche idonee a garantire la società e la Regione in ordine alla regolarità di tutti i procedimenti.</p> <p>2. A tal fine il sistema di controllo interno adottato da Finpiemonte è articolato, tra l'altro, nei seguenti organi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Preposto al Controllo Interno - l'Internal Audit - l'Organismo di Vigilanza <p>3. Il Preposto al controllo interno è nominato dal Consiglio di Amministrazione e riporta all'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere al Sistema di Controllo Interno. Ad egli è attribuito principalmente il compito di i) verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante e di ii) esprimere una valutazione sull'idoneità dello stesso. Il Preposto non è responsabile di alcuna area operativa, ha accesso diretto alle informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico, dispone di mezzi adeguati per l'assolvimento dei propri compiti e riferisce del proprio operato, per il tramite dell'Amministratore Esecutivo, al Consiglio di Amministrazione oltre che al Collegio Sindacale. Il Preposto al Controllo Interno può coincidere con il Responsabile dell'Internal Audit.</p> <p>4. L'Internal Audit, funzione indipendente ed obiettiva, risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio stesso e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative. L'Internal Audit ha l'obiettivo di contribuire alla tutela della Società e di fornire una ragionevole garanzia che l'organizzazione possa conseguire in modo efficiente i propri obiettivi. All'Internal Audit, è affidato il compito di fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, accertamenti, analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito al disegno ed al funzionamento del sistema di controllo interno della società, al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia.</p> <p>5. L'Organismo di Vigilanza è incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 "Responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", nonché di curarne l'aggiornamento. Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, riporta direttamente al</p>	<p>gestione</p> <p>1. Finpiemonte adotta un sistema di controllo interno efficiente ed efficace volto a garantire il rispetto e la regolarità di tutti i procedimenti interni, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla necessità di tutela delle risorse pubbliche.</p> <p>2. La società è tenuta all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), integrato con la sezione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza prevista dalla l. 190/2012 e s.m.i., nel rispetto e in conformità alle Linee guida ANAC in materia.</p> <p>3. Il sistema di controllo interno di Finpiemonte è articolato nei seguenti organi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Internal Audit - l'Organismo di Vigilanza - il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza <p>la cui natura, nomina e funzioni sono disciplinate con appositi provvedimenti nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende al Sistema di Controllo Interno.</p> <p>5. Finpiemonte si dota di un codice etico e di un codice di comportamento nonché di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di organizzazione, gestione e controllo.</p> <p>6. Finpiemonte, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dello Statuto Sociale, adotta strumenti di governo societario atti a garantire una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche affidate, nonché specifici programmi che definiscono le politiche di governo dei rischi e la valutazione del rischio di crisi aziendale.</p>
--	--

<p>Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Finpiemonte dovrà anche dotarsi di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure di organizzazione, gestione e controllo.</p> <p>7. Il nominativo del responsabile del controllo interno, la struttura organizzativa, gestionale e di controllo dovranno essere comunicati alla Regione.</p>	
<p>Art. 9 Appalti di servizi, forniture, lavori, e affidamenti di collaborazioni esterne</p> <p>1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi, forniture o lavori, Finpiemonte si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed adotterà, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione della Regione dalla centrale di committenza regionale o in mancanza a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.</p> <p>2. L'affidamento di collaborazioni esterne deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati.</p>	<p>Art. 10 Acquisizione di lavori, beni e servizi, e affidamento di incarichi</p> <p>1. Finpiemonte è tenuta all'osservanza del D.lgs. 50/2016, in conformità all'art. 16 comma 7 del d.lgs. 175/2016, nonché all'osservanza della disciplina in materia emanata dall'ANAC e da altre autorità del settore in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, nonché all'osservanza degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.</p> <p>2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 Finpiemonte adotta propri regolamenti e procedure interni per disciplinare l'affidamento di contratti pubblici.</p> <p>3. Finpiemonte adotta parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione della Regione dalla Centrale di committenza regionale o, in mancanza, a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.</p> <p>4. L'affidamento di incarichi di collaborazioni esterne, ove non rientranti negli affidamenti di cui al comma 1, deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001.</p>
<p>Art. 10 Assunzione di personale tramite avviso di selezione pubblica</p> <p>1. Le assunzioni di personale da parte di Finpiemonte sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino trasparenza delle procedure ed appropriata selezione dei candidati.</p> <p>2. Le procedure selettive osserveranno i seguenti criteri:</p> <p>a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale specificanti i profili di competenza;</p> <p>b) predisposizione di avviso da pubblicare in</p>	<p>Art. 11 Assunzione e gestione del personale</p> <p>1. Finpiemonte si adegua alle previsioni contenute nell'art. 19 del d.lgs. 175/2016 e a tal fine adotta regolamenti per disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.</p> <p>2. Le procedure selettive in particolare, dovranno osservare i seguenti criteri:</p>

<p>forme adeguate;</p> <p>c) pubblicazione dell'avviso pubblico e dell'esito delle selezioni sul sito internet di Finpiemonte.</p>	<p>a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale con specificazione dei profili di competenza;</p> <p>b) predisposizione di avviso pubblico da pubblicare sul sito web della società con indicazione, tra l'altro, del profilo richiesto e delle competenze necessarie;</p> <p>c) selezione effettuata da una Commissione esaminatrice all'interno della quale vi sia almeno un componente esperto della materia oggetto di selezione;</p> <p>d) pubblicazione dell'esito delle selezioni sul sito web.</p> <p>3. Finpiemonte, tramite propri provvedimenti specifici, ovvero nei documenti di programmazione e nel budget annuale, recepisce le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d.lgs. n. 175/2016ed in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica</p>
<p>Art. 2 Attività di monitoraggio e controllo della Regione</p> <p>1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli incarichi conferiti a Finpiemonte e valuta gli effetti della gestione delle attività di interesse regionale al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>2. La Giunta regionale definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di Finpiemonte, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni, promuovendo l'analisi dei costi e dei rendimenti della gestione e delle decisioni organizzative.</p> <p>3. Gli uffici della Giunta regionale espressamente incaricati, valuteranno l'attività gestionale in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti, tenuto anche conto delle procedure seguite e dei mezzi impegnati per il loro raggiungimento. L'analisi individua gli obiettivi perseguiti da Finpiemonte, quali rinvenibili negli incarichi conferiti alla stessa Finpiemonte, evidenziando la distribuzione delle risorse nelle varie linee di spesa. Ciò al fine di valutare in concreto la coerenza delle scelte effettuate da Finpiemonte, sulla base delle disponibilità effettive, rispetto alle linee programmatiche.</p> <p>4. Per ciascuna delle osservazioni critiche</p>	<p>Art. 12 Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti</p> <p>1. Oltre a quanto disposto sulle modalità di esercizio del controllo analogo su Finpiemonte da parte della Regione previste nelle Linee Guida richiamate in premessa, la Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli incarichi conferiti a Finpiemonte e valuta gli effetti della gestione delle attività di interesse regionale al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.</p> <p>2. La Giunta regionale definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di Finpiemonte, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni, promuovendo l'analisi dei costi e dei rendimenti della gestione e delle decisioni organizzative.</p> <p>3. Gli uffici della Giunta regionale espressamente incaricati valuteranno l'attività gestionale in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati e ai costi sostenuti, tenuto anche conto delle procedure seguite e dei mezzi impegnati per il loro raggiungimento. L'analisi individua gli obiettivi perseguiti da Finpiemonte, quali rinvenibili negli incarichi conferiti alla stessa Finpiemonte, evidenziando la distribuzione delle risorse nelle varie linee di spesa. Ciò al fine di valutare in concreto la coerenza delle scelte effettuate da Finpiemonte, sulla base delle disponibilità effettive, rispetto alle linee programmatiche.</p> <p>4. Per ciascuna delle osservazioni critiche formulate dagli uffici della Giunta regionale espressamente</p>

<p>formulate dagli uffici della Giunta regionale espressamente incaricati, Finpiemonte dovrà: a) fornire i necessari chiarimenti; b) comunicare le misure eventualmente già adottate o che eventualmente intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.</p> <p>5. La verifica condotta dagli uffici della Giunta regionale deve essere effettuata in conformità ai criteri generali fissati dalla Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche (INTOSAI) e dalla Corte dei conti Europea nei "Criteri guida europei di applicazione delle norma di controllo dell'INTOSAI"</p> <p>Art. 11 Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti</p> <p>1. Finpiemonte è sottoposta ai controlli da parte della Regione previsti nello statuto societario ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 17/2007, e dall'art. 2 della presente convenzione.</p> <p>2. Finpiemonte dovrà consentire, in ogni momento, a ciascuna Direzione Regionale affidante, l'accesso ai propri uffici, l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione delle attività affidate.</p> <p>3. In seguito ai predetti controlli, gli Uffici Regionali interessati, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito a Finpiemonte a provvedere, possono sostituirsi a Finpiemonte nello svolgimento delle attività ad essa affidate.</p>	<p>incaricati, Finpiemonte dovrà: a) fornire i necessari chiarimenti; b) comunicare le misure eventualmente già adottate o che eventualmente intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.</p> <p>5. La verifica condotta dagli uffici della Giunta regionale deve essere effettuata in conformità ai criteri generali fissati dall'organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche INTOSAI e dalla Corte dei Conti Europea nei "Criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo dell'INTOSAI".</p> <p>6. A tal fine, Finpiemonte dovrà consentire, in ogni momento, a ciascuna Direzione Regionale affidante, l'accesso ai propri uffici, l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione delle attività affidate.</p> <p>7. Finpiemonte conserva un registro delle verifiche ispettive e delle relative risultanze.</p> <p>8. In seguito ai predetti controlli, gli Uffici Regionali interessati, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito a Finpiemonte a provvedere, possono sostituirsi a Finpiemonte nello svolgimento delle attività ad essa affidate.</p> <p>9. La Regione, sulla base di specifiche motivazioni, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle attività ovvero l'adozione dei provvedimenti già oggetto di affidamento a Finpiemonte, fatto salvo un equo indennizzo a favore di quest'ultima per le attività già svolte e gli investimenti effettuati.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I</p> <p>Affidamento di attività di finanza agevolata - concessione ed erogazione di agevolazioni (contributi, finanziamenti, altri benefici economici o garanzie)</p> <p>Art. 12 Attività svolte da Finpiemonte</p> <p>1. Ferma restando la competenza della Regione in ordine alla definizione degli strumenti di intervento, agli atti di programmazione, alla predisposizione delle schede tecniche di misura e dei bandi, Finpiemonte provvederà ad espletare ogni attività istruttoria e procedimentale volta alla concessione ed erogazione</p>	<p style="text-align: center;">PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO I</p> <p>Affidamento di attività di finanza agevolata - concessione ed erogazione di agevolazioni</p> <p>Art. 13 Attività di concessione ed erogazione</p> <p>1. Finpiemonte svolge, su incarico della Regione, ogni attività istruttoria e procedimentale volta alla concessione ed erogazione di agevolazioni, quali contributi, finanziamenti, altri benefici economici o garanzie, a valere sui fondi pubblici affidati in gestione, compresa, nel caso di co- finanziamenti attivati con banche o altri intermediari finanziari, la verifica delle</p>

<p>di agevolazioni, quali contributi, finanziamenti, altri benefici economici o garanzie, ad effettuare i necessari controlli e ad adottare, ove richiesto, eventuali provvedimenti di secondo grado in ordine alle agevolazioni concesse, come disposto all'art. 13 della presente convenzione.</p> <p>Art. 17 Imprese ammesse e graduatorie</p> <p>1. Tutti i dati dei singoli procedimenti di concessione dei benefici e i relativi elenchi di imprese ammesse e, ove previste, le relative graduatorie saranno sempre accessibili da parte della Regione in via telematica.</p>	<p>relative delibere.</p> <p>2. I singoli contratti di affidamento possono riservare alla Regione Piemonte l'adozione di provvedimenti di concessione. Finpiemonte trasmette alla Regione la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate. Finpiemonte è delegata altresì a comunicare ai richiedenti il provvedimento finale della Regione salvo diversa pattuizione.</p> <p>3. Tutti i dati dei singoli procedimenti di concessione dei benefici e i relativi elenchi di imprese ammesse e, ove previste, le relative graduatorie saranno sempre accessibili da parte della Regione in via telematica.</p>
<p>Art. 16 Comitato tecnico di valutazione ed esperti esterni</p> <p>1. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli contratti di affidamento, Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle singole agevolazioni, potrà avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione che sarà composto e opererà nei modi specificamente stabiliti in ciascun Bando e/o contratto di affidamento di cui all'art. 1 della presente Convenzione.</p> <p>2. I componenti il detto Comitato, che siano dipendenti di Finpiemonte o della Regione, non avranno diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto alla loro remunerazione come lavoratori dipendenti.</p> <p>3. Gli eventuali componenti esterni dei Comitati tecnici saranno scelti con criteri obiettivi sulla base delle competenze professionali, attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione degli stessi, e ad essi spetterà un compenso preventivamente determinato. I predetti esperti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.</p>	<p>Art. 14 Comitato tecnico di valutazione ed esperti esterni</p> <p>1. Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle singole agevolazioni, può avvalersi di un Comitato tecnico di valutazione, che sarà composto e opererà secondo quanto stabilito in ciascun Bando e/o Contratto di affidamento.</p> <p>2. I componenti di detto Comitato, che siano dipendenti di Finpiemonte o della Regione, non hanno diritto ad alcun compenso per la partecipazione al Comitato e dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.</p> <p>3. Gli eventuali componenti esterni dei Comitati tecnici, non dipendenti regionali, sono individuati con criteri obiettivi sulla base delle competenze professionali, attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione degli stessi; ad essi spetterà un compenso preventivamente determinato. I predetti esperti esterni dovranno dichiarare di non essere in alcuna situazione di conflitto di interessi ed incompatibilità rispetto alle funzioni ad essi affidate.</p>
<p>Art. 14 Rapporti tra Finpiemonte e il sistema bancario</p> <p>1. Nel caso di attività di finanza agevolata svolte in cooperazione con banche o altri istituti finanziari, Finpiemonte provvederà a regolare i relativi rapporti mediante la stipulazione di apposite convenzioni.</p>	<p>Art. 15 Rapporti tra Finpiemonte, il sistema bancario e gli intermediari finanziari</p> <p>1. Finpiemonte svolge le attività finanziarie per conto della Regione, anche in cofinanziamento con banche e/o intermediari finanziari (di seguito anche solo banche) ovvero mediante Fondi di investimento che realizzino i fini istituzionali della società.</p> <p>2. Nel caso di attività finanziarie svolte in cooperazione con banche o altri intermediari finanziari, Finpiemonte provvede a regolare i relativi rapporti mediante la stipulazione di apposite Convenzioni.</p>

<p>Art. 19 Attività di controllo affidate a Finpiemonte</p> <p>1. A Finpiemonte sono affidati i Controlli di I livello sulle operazioni finanziate. I controlli affidati e regolamentati dai singoli contratti di affidamento comprendono:</p> <p>a) i controlli documentali, effettuati su tutte le operazioni finanziate;</p> <p>b) i controlli <i>in loco</i> effettuati su un campione delle operazioni finanziate</p> <p>2. I controlli <i>in loco</i>, che possono essere <i>in itinere</i> ed <i>ex post</i>, dovranno attenersi ai seguenti criteri:</p> <p>a) i controlli <i>in itinere</i>, ove previsti, devono essere avviati per ciascuna agevolazione in periodo antecedente la conclusione del procedimento;</p> <p>b) i controlli <i>ex post</i> devono essere avviati al termine di rendicontazione per ciascuna agevolazione;</p> <p>c) il numero e l'individuazione dei beneficiari sottoposti a controllo, sia <i>in itinere</i> che <i>ex post</i>, sono stabiliti dalla Regione conformemente alle disposizioni vigenti, anche tenendo conto della distribuzione e frequenza delle anomalie rilevate nelle precedenti attività di controllo;</p> <p>d) la scelta dei beneficiari da sottoporre a controllo <i>in loco</i> sarà improntata ad un duplice criterio:</p> <p>d.1 una quota dei controlli eseguiti dovrà essere determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale;</p> <p>d.2 la restante quota dovrà essere determinata sulla base di indici di anomalia prestabiliti da Finpiemonte, su segnalazioni della Regione o di altri enti pubblici o su informazioni altrimenti ricevute da Finpiemonte.</p> <p>e) Le operazioni selezionate ed inserite nel campione saranno sottoposte a controllo <i>in loco</i> mediante verifiche presso il beneficiario.</p> <p>f) In presenza di valide ragioni che rendono necessari ulteriori controlli, Finpiemonte dovrà procedere a controlli straordinari, anche al di là della quota annuale prestabilita.</p> <p>g) I controlli, <i>in itinere</i> ed <i>ex post</i>, dovranno essere svolti da personale diverso da quello che ha seguito il procedimento di istruttoria.</p>	<p>Art. 16 Attività di controllo affidate a Finpiemonte</p> <p>1. A Finpiemonte possono essere affidati i Controlli sulle operazioni finanziate. I controlli affidati sono regolamentati dai singoli contratti di affidamento, che possono comprendere:</p> <p>a) i controlli documentali, effettuati sulle operazioni finanziate, sia per la verifica dei requisiti di ammissibilità e del loro mantenimento, sia per la verifica in merito alla finanziabilità del Progetto in coerenza con le finalità dei Bandi di riferimento;</p> <p>b) i controlli <i>in loco</i> (<i>in itinere</i> ed <i>ex post</i>) effettuati su un campione delle operazioni finanziate;</p> <p>2. Nei contratti di affidamento vengono altresì definiti numero e criteri di individuazione dei beneficiari sottoposti a controllo, da effettuarsi su un campione di destinatari la cui scelta dovrà essere in parte casuale ed in parte su indici di anomalie, su segnalazione della Regione Piemonte o su informazioni ricevute</p> <p>3. Laddove ritenuto necessario, in presenza di valide ragioni che rendono necessari specifici controlli, Finpiemonte procede a controlli ulteriori sulle singole operazioni finanziate al fine di verificare il rispetto della disciplina speciale di riferimento.</p> <p>4. I controlli documentali e <i>in loco</i> devono essere svolti da personale diverso da quello che ha seguito il procedimento di istruttoria in sede di concessione.</p>
<p>Art. 20 Esito dei controlli</p> <p>1. Finpiemonte provvederà entro 10 giorni dalla chiusura del procedimento di controllo ad informare la Regione del suo esito.</p>	<p>Art. 17 Esito dei controlli e adozione dei provvedimenti conseguenti</p> <p>1. Finpiemonte, nel rispetto dei tempi e modi previsti dai relativi procedimenti amministrativi adottati, informa i beneficiari circa l'esito del controllo effettuato.</p>

<p>2. In caso di accertamento di motivi per la revoca o l'annullamento del beneficio accordato, Finpiemonte adotta, se previsto dai relativi "contratti di affidamento", i provvedimenti conseguenti ovvero comunica alla Regione l'esito dell'accertamento e le cause di revoca per l'adozione da parte di quest'ultima dei provvedimenti conseguenti.</p> <p>Art. 13 Provvedimenti di secondo grado comunque denominati</p> <p>1. Salvo che il contratto di affidamento disponga diversamente, compete alla Regione Piemonte l'adozione di provvedimenti di annullamento, revoca, riesame, ritiro, ed in generale di provvedimenti di secondo grado comunque denominati. Finpiemonte trasmette alla Regione la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate. Finpiemonte è delegata altresì a comunicare ai richiedenti il provvedimento finale della Regione.</p> <p>2. In caso di delega espressa a favore di Finpiemonte in merito all'adozione dei provvedimenti di secondo grado, Finpiemonte comunicherà preventivamente alla Regione il contenuto degli stessi. La Regione può in ogni momento riservare a sé l'adozione del provvedimento finale.</p> <p>3. Qualora Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale ha l'obbligo di comunicarlo alla Regione e alla competente Autorità giudiziaria.</p>	<p>2. In caso di esito negativo dei controlli e in ogni altro caso in cui siano accertati o conosciuti motivi di revoca del beneficio concesso e/o erogato, Finpiemonte adotta, nei tempi e modi previsti dai relativi Bandi e "Contratti di affidamento", i provvedimenti di secondo grado.</p> <p>3. Laddove previsto dai singoli Contratti di affidamento, Finpiemonte comunica alla Regione l'esito dell'accertamento e le cause di revoca per l'adozione da parte di quest'ultima dei provvedimenti conseguenti. In tale ultimo caso, Finpiemonte trasmette alla Regione la proposta dei provvedimenti da assumere sulla base delle istruttorie effettuate.</p> <p>4. Qualora Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale ha l'obbligo di comunicarlo alla Regione e alla competente Autorità giudiziaria.</p>
<p>Art. 21 Recupero dei contributi o benefici erogati</p> <p>1. Finpiemonte provvederà a dare corso alle attività di recupero delle somme indebitamente corrisposte o non restituite, conseguenti a intervenute revoche o annullamenti.</p> <p>2. Finpiemonte esperirà tentativi di recupero delle somme di cui al precedente comma, con ampio mandato ad agire in tal senso, nonché a definire accordi transattivi, se previsto dai relativi "contratti di affidamento".</p> <p>3. Nei casi di benefici attuati unitamente ad una banca, Finpiemonte potrà delegare alla banca il recupero delle predette somme. In tal caso, Finpiemonte disciplinerà nella convenzione con le</p>	<p>Art. 18 Recupero crediti afferenti contributi, finanziamenti e garanzie</p> <p>1. Finpiemonte, in esito all'adozione dei provvedimenti di revoca, provvede a dare corso alle attività di recupero delle somme non restituite da parte dei beneficiari, per i contributi, finanziamenti e garanzie, oltre a interessi e oneri di agevolazione richiesti nei provvedimenti di revoca stessi.</p> <p>2. A tal fine, Finpiemonte agisce tempestivamente con il più ampio mandato, in tutte le sedi, stragiudiziali e giudiziali, comprese le eventuali procedure concorsuali, e in tutti i gradi di giudizio, valutando le azioni ritenute più opportune, inclusa la possibilità di definire accordi transattivi nel rispetto della normativa in materia di fondi pubblici e in conformità alle proprie procedure.</p> <p>3. Nei casi di co-finanziamenti, Finpiemonte può delegare la banca o l'intermediario al recupero delle somme dovute dai beneficiari in forza del contratto di</p>

<p>banche, di cui al precedente art. 14, le azioni di recupero del credito in caso di insolvenza dei beneficiari dei finanziamenti, con facoltà di delegare la banca per l'esperimento, in nome e per conto di Finpiemonte, di azioni legali dirette al recupero delle somme erogate sia nei confronti del debitore principale e sia nei confronti di eventuali terzi garanti. Allo stesso modo, anche per il tramite delle banche, Finpiemonte si insinuerà nelle procedure concorsuali a carico dei beneficiari insolventi.</p> <p>4. Previa comunicazione scritta a Finpiemonte, qualora la Regione lo ritenga opportuno, quest'ultima potrà esperire direttamente le procedure di recupero delle somme illegittimamente percepite dai beneficiari o non restituite. In tal caso Finpiemonte, ai sensi del successivo art. 23, porterà in diminuzione dei Fondi l'importo erogato e oggetto di recupero diretto da parte della Regione.</p>	<p>finanziamento e non restituite, anche in assenza di cause di revoca del beneficio accordato. In tal caso, Finpiemonte disciplina nella Convenzione di cui all' art. 15 il mandato ad agire, in nome e per conto di Finpiemonte, per il recupero dei crediti sia nei confronti del debitore principale che nei confronti di eventuali terzi garanti. Allo stesso modo, anche per il tramite delle banche, Finpiemonte si insinuerà nelle procedure concorsuali a carico dei beneficiari insolventi.</p> <p>4. In difetto di restituzione di contributi o oneri di agevolazione, Finpiemonte segnala al Responsabile dell'affidamento le posizioni per l'avvio delle procedure di recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) o altre forme di legge. Quanto ai cofinanziamenti Finpiemonte può richiedere l'attivazione delle procedure di recupero coattivo nei confronti dei soggetti debitori all'esito delle azioni di recupero, qualora le stesse siano risultate infruttuose.</p> <p>5. La Regione, ove lo ritenga opportuno e previa comunicazione scritta a Finpiemonte SpA, può esperire direttamente le procedure di recupero delle somme illegittimamente percepite dai beneficiari a titolo di contributi, e non restituite. In tal caso Finpiemonte, ai sensi del successivo art. 22, porterà in diminuzione dei Fondi l'importo erogato e oggetto di recupero diretto da parte della Regione.</p>
<p>Art. 22 Illeciti e sanzioni amministrative - rinvio</p> <p>1. Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, la Regione potrà individuare con successivi provvedimenti le modalità attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera m bis) della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.</p>	<p>Art. 19 Sanzioni amministrative</p> <p>1. Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, la Regione delega Finpiemonte all'irrogazione delle sanzioni previste dalla disciplina di riferimento, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera m bis) della l.r. n. 17/2007.</p> <p>2. Finpiemonte disciplina con propri regolamenti il procedimento di definizione e irrogazione delle sanzioni.</p>
<p>Ex art. 13 comma 3</p> <p>3. Qualora Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale ha l'obbligo di comunicarlo alla Regione e alla competente Autorità giudiziaria.</p>	<p>Art. 20 Segnalazione di frodi ai danni di fondi pubblici</p> <p>1. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di responsabilità penale, li comunica alla Regione e alla competente Autorità giudiziaria.</p> <p>2. Finpiemonte, nei casi previsti dal d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), segnala le posizioni di inadempimento da parte dei beneficiari attraverso formale denuncia per danno erariale, alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del predetto Codice, informando</p>

	<p>periodicamente la Regione.</p> <p>3. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata, qualora rilevi la sussistenza di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato ai sensi della normativa Antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017 e s.m.i. (art. 41 e ss.), li comunica a UIF, secondo le istruzioni fornite.</p> <p>4. Finpiemonte, nel corso dell'attività ad essa affidata osserva le disposizioni applicabili alle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).</p>
<p>Art. 15 Trasparenza dell'azione di Finpiemonte</p> <p>1. Oltre a quanto previsto nella parte generale della presente convenzione, Finpiemonte provvede a:</p> <p>a) pubblicare sul proprio sito internet, tutta la documentazione necessaria per presentare domande di partecipazione ai vari benefici;</p> <p>b) consentire ai richiedenti e ai beneficiari di accedere, con apposita chiave informatica riservata, alle informazioni relative alle proprie istanze sul sito internet di Finpiemonte;</p> <p>c) pubblicare sul proprio sito internet le graduatorie dei beneficiari ammessi ai singoli benefici in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 7.4.2000 n. 118, coordinando tale pubblicità con gli uffici della Regione Piemonte a ciò preposti anche mediante l'inserimento di idonei link ai siti istituzionali;</p> <p>d) attivare un servizio di "sportello informativo", per l'accesso alle provvidenze da parte dei beneficiari.</p> <p>2. In tutte le comunicazioni informative, sia rivolte al pubblico, sia rivolte a singoli beneficiari, dovranno sempre essere indicati i riferimenti normativi e regolamentari delle agevolazioni, la Direzione e il Settore Regionale di riferimento e dovrà essere precisata la provenienza dei fondi che consentono l'erogazione delle stesse.</p>	<p>Art. 21 Obblighi di pubblicità e trasparenza per la gestione delle agevolazioni</p> <p>1. Oltre a quanto previsto nella parte generale della presente convenzione in merito agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, Finpiemonte provvede a:</p> <p>a) pubblicare sul proprio sito internet, tutta la documentazione necessaria per presentare domande di partecipazione ai benefici;</p> <p>b) consentire ai richiedenti e ai beneficiari di accedere, con apposite credenziali, alle informazioni relative alle proprie istanze sul sito internet di Finpiemonte;</p> <p>c) pubblicare sul proprio sito internet le informazioni previste dalle norme vigenti in materia di obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, coordinandosi con gli uffici della Regione Piemonte a ciò preposti anche mediante l'inserimento di idonei link ai siti istituzionali.</p> <p>2. Finpiemonte si dota di un ufficio di comunicazione e relazione con il pubblico, per le comunicazioni informative in merito all'accesso ai benefici e allo stato delle istanze.</p> <p>3. In tutte le comunicazioni informative, sia rivolte al pubblico, sia rivolte a singoli beneficiari, dovranno sempre essere indicati i riferimenti normativi e regolamentari delle agevolazioni, la Direzione e il Settore Regionale di riferimento e dovrà essere precisata la provenienza dei fondi che consentono l'erogazione delle stesse.</p>

<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">Amministrazione dei Fondi</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">Gestione dei Fondi di provenienza regionale</p>
<p>Art. 23 Fondi messi a disposizione di Finpiemonte e relativa movimentazione (* come modificato con DGR 17-2516 del 30.11.15)</p> <p>1. La Regione mette a disposizione di Finpiemonte le somme destinate alla concessione ed erogazione di agevolazioni (quali finanziamenti, incentivi, contributi, garanzie) ovvero di ogni altro tipo di beneficio, di seguito denominati "Fondi".</p> <p>2. I Fondi sono costituiti, incrementati e decrementati, secondo il criterio di cassa, come segue.</p> <p>2.1 In aumento:</p> <p>a) dai versamenti della Regione;</p> <p>b) dalla restituzione nei termini da parte dei beneficiari delle somme loro erogate, ove tale restituzione sia prevista dai Bandi di agevolazione;</p> <p>c) dalla restituzione tardiva, totale o parziale, da parte dei beneficiari, anche in esito all'emissione di provvedimenti di secondo grado a loro carico;</p> <p>d) dagli interessi maturati, quando ciò sia espressamente previsto dalla disciplina che regola il Fondo, al netto della ritenuta d'acconto su detti interessi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi di tali ritenute sugli interessi a scomputo delle imposte di sua competenza, ai sensi di legge.</p> <p>2.2 In diminuzione:</p> <p>a) dalle erogazioni effettuate ai beneficiari;</p> <p>b) dalle eventuali restituzioni o pagamenti disposti dall'autorità giudiziaria;</p> <p>c) dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato;</p> <p>d) dai costi di recupero delle erogazioni;</p> <p>e) delle eventuali perdite definitivamente subite nei confronti di beneficiari insolventi;</p> <p>f) dalle avocazioni di cui all'art. 21 comma 4 per l'importo erogato.</p> <p>3. I proventi, le spese e gli oneri derivanti da investimenti di liquidità differenti dal conto corrente ordinario dedicato al singolo fondo e gestiti pertanto in pooling di fondi saranno accantonati, ad eccezione dei fondi comunitari e degli altri fondi diversamente disciplinati, su un unico conto corrente.</p>	<p>Art. 22 Gestione amministrativa e operativa dei Fondi</p> <p>1. La Regione mette a disposizione di Finpiemonte le risorse finanziarie necessarie per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e dei benefici, sulla base delle dotazioni dei singoli Bandi/Programmi affidati, tenuto conto del cronoprogramma aggiornato di erogazione delle agevolazioni o dei benefici concordato con il Responsabile dell'affidamento e su specifica richiesta di Finpiemonte, a fronte di effettive esigenze di cassa</p> <p>2. La Società, per periodo intercorrente tra il ricevimento delle somme e i pagamenti ai destinatari, gestisce le risorse finanziarie ricevute in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed alla propria regolamentazione interna.</p> <p>3. È fatta salva la disciplina relativa alla gestione dei fondi UE.</p> <p>4. La Società è tenuta a rilevare tutte le operazioni attive e passive inerenti le somme ricevute su specifici conti correnti mediante appostazioni dei relativi saldi nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Sono a carico dei fondi tutte le spese, compresi gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti le operazioni effettuate per conto dei fondi medesimi, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione dei fondi stessi.</p> <p>5. In particolare, i Fondi sono costituiti, incrementati e decrementati, come segue:</p> <p>5.1 In aumento:</p> <p>a) dai versamenti della Regione;</p> <p>b) dalla restituzione a qualunque titolo da parte dei beneficiari delle somme loro erogate, ove tale restituzione sia prevista dai Bandi di agevolazione;</p> <p>c) dagli interessi accreditati sui conti correnti Finpiemonte e trasferiti ai fondi;</p> <p>d) dagli interessi moratori e dagli interessi corrispettivi determinati in esito ai provvedimenti di secondo grado;</p> <p>e) dai proventi derivanti dalla gestione finanziaria dei Fondi di cui al successivo articolo 23;</p> <p>5.2 In diminuzione:</p> <p>a) dalle erogazioni effettuate a favore dei beneficiari;</p> <p>b) dalle erogazioni disposte in esecuzione di</p>

<p>4. In ogni caso, le eventuali insolvenze inerenti i crediti nei confronti dei beneficiari sui fondi trasferiti, restano a carico della Regione.</p>	<p>provvedimenti dell'autorità giudiziaria;</p> <p>c) dalle escussioni richieste dalle banche sui fondi di garanzia;</p> <p>d) dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato;</p> <p>e) dai costi di recupero dei crediti;</p> <p>f) dalle restituzioni parziali o totali richieste dalla Regione Piemonte, fino al termine delle attività connesse all'affidamento, ad integrale restituzione dei saldi disponibili;</p> <p>g) dal riversamento alla Regione del rendimento delle risorse maturate, fatta eccezione per i fondi di cui all'art. 27, e comunque sino al termine di cui alla precedente lettera f).</p> <p>6. Finpiemonte si dota di una struttura organizzativa e di appositi regolamenti per l'erogazione, il monitoraggio e il recupero dei crediti derivanti dai benefici erogati a valere sui fondi gestiti.</p> <p>7. Le insolvenze inerenti i crediti nei confronti dei beneficiari sui "Fondi" di cui al presente articolo restano a carico della Regione</p>
<p>Art. 24 Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide (* come modificato con DGR 17-2516 del 30.11.15)</p> <p>1. Nella gestione della liquidità dei Fondi trasferiti, Finpiemonte dovrà attenersi ai seguenti criteri:</p> <p>a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine e investimenti finanziari (quali, a solo titolo di esempio, fondi di investimento obbligazionari, azionari, misti, polizze di investimento assicurative; obbligazioni e titoli di stato, siano essi italiani, UE o extra UE) che garantiscano una adeguata redditività anche in funzione della quantità della liquidità di volta in volta disponibile. Finpiemonte proporrà preliminarmente Linee Guida e Indirizzi- da sottoporre all'approvazione della Direzione Risorse Finanziarie - per l'adozione di un regolamento interno in cui saranno precisate le caratteristiche di investimento e rischio complessivi da assumere. Finpiemonte si doterà quindi di procedure interne e strumenti di controllo atti a garantire, nel rispetto del più generale principio della prudenza, una adeguata gestione e diversificazione dei rischi caratterizzanti i mercati e i prodotti finanziari. Detti investimenti potranno essere effettuati con gestione diretta o tramite mandato ad altro soggetto individuato a mezzo di idonee procedure di gara nel rispetto della normativa vigente;</p>	<p>Art. 23 Gestione Finanziaria e criteri di allocazione delle disponibilità liquide</p> <p>1. La Società può impiegare le giacenze di cui al comma 5 dell'art 22, attenendosi a criteri di sana e prudente gestione delle risorse, e in particolare:</p> <p>a) utilizzare la liquidità mediante impieghi in conti correnti, depositi, pronti contro termine; in ogni caso dovranno essere ricercate forme contrattuali e investimenti finanziari che garantiscano una maggiore redditività anche in funzione della quantità della liquidità di volta in volta disponibile;</p> <p>b) prevedere che gli investimenti di liquidità avvengano con modalità tali da consentire la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi ricevuti, prevedendo a tal fine anche la possibilità di rapido smobilizzo;</p> <p>c) l'attività di gestione della liquidità dovrà essere condotta con l'obbligo di non istituire su tale liquidità vincoli o gravami di qualsivoglia genere e con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile dall'attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte.</p> <p>2. Finpiemonte si dota di un regolamento interno, presentato alla Direzione Risorse Finanziarie in cui sono definiti i criteri di allocazione delle risorse liquide, la politica e i limiti d'investimento delle stesse.</p>

<p>b) prevedere, nel caso in cui gli investimenti di liquidità differenti dal deposito su conto corrente o conto liquidità abbiano orizzonti temporali di medio/lungo periodo o comunque superiori a tre mesi, che i medesimi avvengano con modalità tali da consentire il rapido smobilizzo e la necessaria disponibilità delle somme ai fini dello svolgimento degli incarichi di cui ai benefici;</p> <p>c) garantire che l'attività di gestione della liquidità sia condotta con modalità che garantiscano la chiara separazione contabile, dall'attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte, con l'obbligo di non istituire su tale liquidità garanzie o gravami di qualsivoglia genere.</p>	
<p>Ex art. 24 parte -</p> <p>2. Al fine della ottimale allocazione delle disponibilità liquide, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà:</p> <p>a) a monitorare giornalmente, i saldi attivi dei conti correnti afferenti i benefici, così da consentire una pronta negoziazione dei tassi in caso di significativa variazione della disponibilità attiva sul fondo;</p> <p>b) a monitorare periodicamente, i tassi attivi concessi su conti correnti, depositi o altre forme di raccolta del risparmio bancario;</p> <p>c) a monitorare l'ammontare e la durata della permanenza presunta delle somme sui conti, in funzione dei previsti flussi attivi e passivi, così da negoziare incrementi di redditività in funzione di tale durata;</p> <p>d) a monitorare periodicamente i tassi attivi e le altre condizioni contrattuali delle banche e degli istituti di credito, al fine di individuare modalità di massimizzazione della redditività di conti, depositi e/o altre forme di contratti bancari che siano compatibili con le esigenze gestionali dei fondi.</p> <p>3. Al fine della ottimale gestione degli investimenti, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio nel continuo degli andamenti di mercato e della redditività degli investimenti, al fine di attuare tempestivamente le opportune azioni correttive atte a minimizzare il rischio di decremento del capitale e a massimizzare la redditività del medesimo.</p>	<p>Art. 24 Rendicontazione della gestione della liquidità</p> <p>1. Al fine della ottimale allocazione delle disponibilità liquide, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a:</p> <p>a) monitorare costantemente gli investimenti di liquidità, valutando il grado di rischio degli investimenti effettuati;</p> <p>b) monitorare giornalmente i saldi attivi dei conti correnti afferenti i benefici, così da consentire una pronta negoziazione dei tassi in caso di significativa variazione della disponibilità attiva sul fondo;</p> <p>c) monitorare periodicamente i tassi attivi concessi su conti correnti, depositi o altre forme di raccolta del risparmio bancario;</p> <p>d) monitorare l'ammontare e la durata della permanenza presunta delle somme sui conti, in funzione dei previsti flussi attivi e passivi, così da negoziare incrementi di redditività in funzione di tale durata;</p> <p>e) monitorare periodicamente i tassi attivi e le altre condizioni contrattuali delle banche e degli istituti di credito, al fine di individuare modalità di massimizzazione della redditività di conti, depositi e/o altre forme di contratti bancari che siano compatibili con le esigenze gestionali dei fondi.</p> <p>2. Si osservano le disposizioni della presente Convenzione per quanto attiene le modalità di definizione dei costi e calcolo dei corrispettivi di gestione della liquidità.</p> <p>3. Al fine della ottimale gestione degli investimenti, Finpiemonte, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, e sempre compatibilmente con la normativa applicabile, provvederà a dotarsi di adeguati strumenti di monitoraggio nel continuo degli andamenti di</p>

	mercato e della redditività degli investimenti, al fine di attuare tempestivamente le opportune azioni correttive atte a minimizzare il rischio di decremento del capitale e a massimizzare la redditività del medesimo.
<p>Art. 25 Programmazione dei flussi finanziari</p> <p>1. Finpiemonte dovrà predisporre, con cadenza semestrale, una programmazione - annuale e pluriennale - dei flussi finanziari (piano delle erogazioni, dei rientri e dei corrispettivi) sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione. In particolare Finpiemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige ed inoltra alla Regione - Direzioni Regionali competenti e alla Direzione Risorse Finanziarie un dettagliato piano dei rientri dei fondi rotativi e del ripristino della disponibilità dei fondi vincolati a garanzia; - monitora periodicamente il flusso delle erogazioni e la disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata a ciascun strumento d'intervento e ne dà tempestiva informazione alla Regione. <p>2. Le Direzioni Regionali competenti e la Direzione Risorse Finanziarie si impegnano a trasmettere sollecitamente, tutte le informazioni necessarie per la redazione del programma annuale e della pianificazione pluriennale.</p>	<p>Art. 25 Previsione dei flussi finanziari</p> <p>1. Finpiemonte predispone, con cadenza annuale, una programmazione annuale dei flussi finanziari (piano delle erogazioni, dei rientri e dei corrispettivi) sulla base delle informazioni trasmesse dalla Regione. In particolare Finpiemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige ed inoltra, alle Direzioni Regionali interessate e alla Direzione Risorse Finanziarie, un dettagliato piano dei rientri dei fondi rotativi e del ripristino della disponibilità dei fondi vincolati a garanzia; - monitora periodicamente il flusso delle erogazioni e la disponibilità residua della dotazione finanziaria assegnata a ciascun strumento d'intervento e ne dà tempestiva informazione alle Direzioni Regionali interessate e alla Direzione Risorse Finanziarie <p>2. Le Direzioni Regionali interessate e la Direzione Risorse Finanziarie si impegnano a trasmettere sollecitamente tutte le informazioni necessarie per la redazione del programma annuale e della pianificazione pluriennale.</p>
<p>Art. 26 Rendicontazione periodica e finale</p> <p>1. Finpiemonte si impegna a fornire alla Regione entro il mese di aprile successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, una "Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti".</p> <p>2. La predetta relazione deve illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti su ciascun beneficio; b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli benefici rispetto agli obiettivi stabiliti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per i benefici in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi benefici, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili. <p>3. Finpiemonte si impegna a fornire alle Direzioni Regionali competenti ed alla Direzione Risorse Finanziarie, entro il 30 aprile, successivo ad ogni anno di gestione dei Fondi e dei benefici, un "Bilancio</p>	<p>Art. 26 Rendicontazione periodica e finale della Gestione dei Fondi</p> <p>1. Finpiemonte si impegna a fornire alla Regione, entro il mese di febbraio successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, una "Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti".</p> <p>La predetta relazione deve illustrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti su ciascun beneficio; b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli benefici rispetto agli obiettivi stabiliti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per i benefici in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi benefici, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili; e) il corrispettivo dovuto per le attività svolte, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d), della presente Convenzione; <p>2. Finpiemonte si impegna a fornire tramite posta</p>

<p>Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei Fondi". Tale bilancio dovrà comprendere l'elenco ed un'analisi dettagliata delle operazioni effettuate nell'esercizio e delle eventuali perdite subite, i recuperi effettuati e quelli in corso.</p> <p>4. Tenuto conto delle previsioni contenute nelle normative settoriali, i singoli contratti di affidamento potranno prevedere Ulteriori Rendicontazioni, anche con altre scadenze temporali, purché non inferiori al semestre, rispetto a quelle previste dai precedenti commi 2 e 3.</p> <p>5. Le operazioni indicate nel Bilancio Annuale Consuntivo o nelle Ulteriori Rendicontazioni si intendono approvate dalla Regione il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento di tali documenti ove non pervengano a Finpiemonte eccezioni espresse motivate e quantificate.</p> <p>6. Al termine dell'affidamento e della gestione relativi ad una misura di concessione ed erogazione di agevolazioni Finpiemonte predisponde la rendicontazione finale e la trasmette alla Regione. La Regione potrà richiedere la restituzione delle disponibilità residue sul Fondo relativo (avanzo) e Finpiemonte vi provvederà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La Regione alternativamente potrà disporre una diversa destinazione dell'avanzo con provvedimento espresso. La rendicontazione si intende approvata alla data di restituzione dell'avanzo o di imputazione del medesimo a diversa destinazione, salvo espressa eccezione della Regione motivata e quantificata che dovrà pervenire a Finpiemonte entro la predetta data.</p>	<p>elettronica certificata alle Direzioni Regionali interessate ed alla Direzione Risorse Finanziarie, entro il mese di febbraio successivo ad ogni anno di gestione dei Fondi e dei benefici, un "Bilancio Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei Fondi". Tale bilancio dovrà comprendere l'elenco ed un'analisi dettagliata delle operazioni effettuate nell'esercizio, nonché riportare l'ammontare delle competenze eventualmente maturate su ciascun fondo nell'anno di gestione.</p> <p>3. Tenuto conto delle previsioni contenute nelle normative settoriali, i singoli contratti di affidamento potranno prevedere ulteriori rendicontazioni, anche con altre scadenze temporali, purché non inferiori al semestre, rispetto a quelle previste dai precedenti commi 1 e 2.</p> <p>4. Le operazioni indicate nel Bilancio Annuale Consuntivo o nelle ulteriori rendicontazioni si intendono approvate dalle Direzioni regionali competenti il 30° (trentesimo) giorno successivo al ricevimento di tali documenti ove non pervengano a Finpiemonte eccezioni espresse motivate e quantificate.</p> <p>5. Al termine della gestione dell'affidamento di una misura di concessione ed erogazione di agevolazioni, Finpiemonte predisponde la relativa rendicontazione finale.</p> <p>6. Su richiesta del Responsabile dell'affidamento, previo parere della Direzione Risorse Finanziarie, Finpiemonte dovrà procedere tempestivamente alla restituzione delle disponibilità residue sul Fondo.</p> <p>7. La rendicontazione finale si intende approvata alla data di restituzione delle disponibilità residue.</p> <p>8. Ogni qualvolta la struttura regionale competente lo ritenga opportuno, Finpiemonte fornisce, per ogni singolo fondo, la situazione contabile aggiornata all'ultima chiusura mensile.</p>
<p>Art. 27 Specificità di taluni benefici</p> <p>1. Nel caso in cui specifiche agevolazioni richiedano modalità di controllo o di rendicontazione diverse rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione o l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, tali prescrizioni saranno espressamente indicate nei contratti di affidamento. In particolare, nel caso di benefici co-finanziati dai Fondi comunitari o nazionali, dovranno essere precisati nei contratti di affidamento gli eventuali adeguamenti</p>	<p>Art. 27 Specificità di gestione di Fondi - Fondi Europei</p> <p>1. Nel caso in cui specifiche agevolazioni richiedano modalità di gestione, di controllo o di rendicontazione dei Fondi diverse rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione o l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, tali prescrizioni saranno espressamente indicate nei Contratti di affidamento. In particolare, nel caso di benefici co-finanziati dai Fondi comunitari o nazionali, dovranno essere precisati nei contratti di affidamento gli eventuali adeguamenti</p>

<p>procedimentali cui dovrà attenersi Finpiemonte, così come specificato dai regolamenti che disciplinano ciascun Fondo.</p>	<p>procedimentali cui dovrà attenersi Finpiemonte, così come specificato dai regolamenti che disciplinano ciascun Fondo.</p>
<p>Art. 28 Vigilanza della Regione</p> <p>1. In caso di erogazione di benefici, Finpiemonte dovrà co-operare con i funzionari regionali al fine di consentire l'effettuazione da parte loro di ispezioni e controlli presso i beneficiari.</p> <p>2. La Regione, ove lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di assumere direttamente o di affidare a terzi la gestione dei benefici e dei relativi fondi, fatto salvo un equo indennizzo a favore di Finpiemonte per le attività già svolte e gli investimenti effettuati.</p>	<p>Art. 28 Vigilanza della Regione</p> <p>1. In caso di erogazione di benefici, Finpiemonte dovrà co-operare con i funzionari regionali al fine di consentire loro, qualora richiesto, l'effettuazione di ispezioni e controlli presso i beneficiari.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p>Affidamenti inerenti politiche di sviluppo del territorio</p> <p>Art. 29 Attività svolte da Finpiemonte</p> <p>1. La Regione può affidare a Finpiemonte tutte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio ed afferenti attività a supporto degli investimenti e dello sviluppo territoriale, nei limiti dell'oggetto sociale.</p> <p>2. Nel quadro degli affidamenti di cui al precedente comma, Finpiemonte potrà anche assumere, mantenere o dismettere partecipazioni in società ovvero partecipazioni in altri Enti o organizzazioni.</p> <p>3. A fronte di detti affidamenti, si osservano le disposizioni della presente convenzione per quanto attiene le modalità di formalizzazione degli affidamenti stessi e le modalità di definizione dei costi e calcolo dei corrispettivi, ove compatibili.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p>Attività inerenti le politiche di sviluppo del territorio</p> <p>Art. 29 Attività svolte da Finpiemonte</p> <p>1. Finpiemonte, su richiesta della Regione o comunque in accordo con la stessa, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale e le attività previste dal proprio Statuto Sociale, svolge attività a supporto degli investimenti e dello sviluppo territoriale.</p> <p>2. Si configurano come "Attività di sviluppo" tutte le iniziative, i progetti e le operazioni di Finpiemonte che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:</p> <p>a) sono propedeutiche e funzionali allo studio e alla definizione e all'eventuale attivazione di misure di agevolazione;</p> <p>b) sono propedeutiche e necessarie rispetto all'individuazione, allo sviluppo e all'implementazione di nuovi modelli e strumenti per il sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio regionale; in considerazione dell'oggetto sociale, l'attività istituzionale ha principalmente ad oggetto modelli e strumenti di carattere finanziario, intendendo con ciò l'ottimizzazione nell'utilizzo di risorse pubbliche, l'attivazione di risorse private per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e crescita del sistema socio-economico;</p> <p>c) comportano l'introduzione di elementi di sperimentazione e innovazione rispetto alle prassi consolidate, richiedendo pertanto azioni di approfondimento tecnico e di condivisione con gli attori rilevanti sul territorio;</p> <p>d) coinvolgono diversi attori sul territorio e diversi</p>

livelli istituzionali, comportando la **definizione/gestione** di (o la partecipazione a) reti e sistemi di relazione per creare sinergie e complementarietà tra competenze e ruoli diversi.

3. Le attività di sviluppo si articolano in due macro-aree:

a) attività a supporto della Giunta Regionale e dei suoi Assessori nella definizione degli scenari di sviluppo e delle forme di intervento, nonché nello studio, sviluppo e **implementazione** di iniziative strategiche trasversali a più Direzioni e ambiti di competenza;

b) attività a supporto di singole Direzioni per lo studio, di specifici progetti, iniziative e strumenti, anche prodromiche all'attivazione di specifici contratti di affidamento.

4. Le attività di sviluppo di Finpiemonte si possono articolare nei seguenti ambiti:

a) analisi, studi, approfondimenti per l'individuazione e lo sviluppo di nuovi modelli e strumenti finanziari per la promozione e il sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio, anche attraverso la partecipazione a iniziative nazionali e europee;

b) consulenza e supporto progettuale su iniziative strategiche della Regione Piemonte:

- grandi progetti infrastrutturali, in ambiti quali, ad esempio, edilizia sanitaria, edilizia scolastica, infrastrutture sociali, trasformazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, aree di trasformazione/rigenerazione urbana;

- iniziative trasversali legate all'impatto ambientale relative, ad esempio, a efficientamento energetico, trasporti e mobilità sostenibile, messa in sicurezza ambientale, economia circolare;

- azioni sperimentali su finanza d'impatto e economia ibrida;

c) definizione tecnica e implementazione di nuovi modelli e strumenti finanziari, complementari rispetto alle misure di agevolazione e con l'attivazione di ulteriori risorse pubbliche e private, anche di natura filantropica e istituzionale;

d) definizione di nuove misure di agevolazione a valere su fondi pubblici;

e) scouting e sviluppo di nuovi progetti e attività;

f) promozione e comunicazione istituzionale;

g) networking e coordinamento con soggetti analoghi (società finanziarie pubbliche, agenzie di sviluppo, finanziarie regionali) a livello nazionale e europeo;

	<p>h) analisi di norme e discipline vigenti ed emanande, connesse alla funzioni e all'operatività di Finpiemonte.</p> <p>i) operazioni su specifico mandato di Regione (crisi aziendali, politica industriale ecc.)</p> <p>5. Rientrano inoltre nelle attività di cui al presente articolo alcune attività di carattere strumentale che, seppur non specificamente riconducibili a specifiche attività rese in favore della Regione Piemonte, sono altresì necessarie al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi normativi e adempimenti derivanti dalla natura pubblica e in house di Finpiemonte, garantendo quindi trasversalmente la correttezza delle attività di Finpiemonte, nonché l'efficacia e l'efficienza delle stesse.</p> <p>5. Finpiemonte per conto delle Regione Piemonte svolge le attività volte alla costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni societarie rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e a supporto dell'investimento e dello sviluppo territoriale, nonché partecipa a enti e istituzioni funzionali al raggiungimento delle proprie finalità. In questo ambito sono ricomprese le attività di collaborazione con la Regione e a favore delle società del gruppo Regione Piemonte in un'ottica di gestione coordinata delle partecipazioni, ai sensi delle vigenti discipline in materia di partecipazioni pubbliche.</p>
	<p>Art. 30 Programmazione e formalizzazione delle attività</p> <p>1. Le attività, di cui alle aree individuate nell'art. 1 comma 2 della presente Convenzione vengono definite sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale e approvati annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Industriale triennale e del relativo Budget annuale e pluriennale, di cui all'art. 33 della presente Convenzione; Finpiemonte indica nei predetti documenti, le attività che saranno svolte e i costi stimati, calcolati come infra definito.</p> <p>2. Finpiemonte, così come disciplinato al successivo articolo 33 comma 1, trasmette alla Regione, entro il 30 novembre di ogni anno, tutta la documentazione necessaria per la relativa approvazione. Le Direzioni regionali invieranno a Finpiemonte e per conoscenza alla Direzione Giunta regionale, tramite posta elettronica certificata, formale riscontro entro 20 gg.</p> <p>3. Per le attività di cui al Capo I (Concessione ed erogazione di agevolazioni) la competenza spetta alle singole Direzioni regionali in relazione alla natura e all'ambito di intervento delle agevolazioni gestite.</p> <p>4. Per le attività di cui al Capo II (Gestione dei Fondi) la competenza spetta alla Direzione Risorse Finanziarie e</p>

	<p>Patrimonio.</p> <p>5. Per le attività di cui al capo III (Attività di sviluppo), art. 29, comma 3, punto a), la competenza spetta alla Direzione Giunta Regionale; per le attività di cui al capo III (Attività di sviluppo), art. 29, comma 3, punto b), la competenza spetta alle singole Direzioni regionali in relazione alla natura e all'ambito di intervento delle attività.</p> <p>6. Sulla base del budget o dell'assestamento, le Direzioni regionali competenti provvedono ad adottare l'impegno di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi delle attività istituzionali, e a formalizzare ove necessario i relativi affidamenti.</p> <p>7. Si osservano le disposizioni della presente Convenzione per quanto attiene le modalità di formalizzazione degli affidamenti stessi e le modalità di definizione dei costi e calcolo dei corrispettivi, ove compatibili.</p> <p>Art. 31 Ulteriori attività</p> <p>1. Ove Finpiemonte svolga ulteriori attività coerenti con la "mission" istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale, ma non previste e non prevedibili nei documenti di programmazione annuale/pluriennale (crisi aziendali emergenti, iniziative istituzionali nazionali e internazionali, progetti finanziati, attuazione di nuove norme di legge), le suddette attività potranno essere svolte su richiesta della Regione e dovranno essere oggetto anch'esse di formale affidamento tramite idoneo documento contrattuale.</p> <p>2. Fatto salvo l'affidamento delle relative attività, nei modi di cui all'art. 6 delle Linee Guida del controllo analogo, le attività non incluse nei documenti di programmazione e nel relativo budget devono essere ricomprese nell'ambito dell'assestamento del bilancio regionale, con oneri a carico delle singole direzioni richiedenti.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE III COSTI-CORRISPETTIVI</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III COSTI-CORRISPETTIVI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</p>

<p>Ex art. 30 (parte)</p> <p>1. La Regione corrisponderà a Finpiemonte, per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti e indiretti, così come di seguito determinati, sostenuti da Finpiemonte, oltre l'IVA nella misura di legge.</p> <p>2. Per costi diretti s'intendono gli oneri che possono essere direttamente connessi alle attività specifiche della gestione degli affidamenti, ove sia dimostrato il legame diretto con le attività stesse.</p> <p>3. Per costi indiretti s'intendono tutti gli oneri e le spese sostenuti da Finpiemonte che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle attività previste dagli affidamenti oggetto della presente convenzione.</p> <p>4. Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti di cui ai commi precedenti, Finpiemonte si avvale di un sistema di contabilità industriale. Procede quindi, sulla base del modello di controllo di gestione adottato, al calcolo del costo orario da utilizzare per la valorizzazione delle ore effettivamente lavorate sui singoli affidamenti, addivenendo, infine, alla determinazione degli oneri sostenuti per la gestione dei medesimi.</p>	<p>Art. 32 – Determinazione dei costi-corrispettivi - Analisi delle Prestazioni e benchmarking</p> <p>1. La Regione Piemonte corrisponderà a Finpiemonte, per ciascuno degli affidamenti riguardanti le attività di cui alla parte II, capo I, un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe di Finpiemonte, avendole considerate congrue rispetto al mercato, sulla base della comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità come stabilito con apposita disposizione (attualmente con D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. - art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)".</p> <p>2. Per la gestione amministrativa delle attività disciplinata al Capo II, e per le attività di sviluppo di cui al Capo III, la Regione corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti e indiretti, quantificato sulla base di una tariffa che sarà definita con apposita deliberazione della Giunta Regionale, secondo il principio di congruità di cui all'art. 192 del D.lgs. 50/2016, considerando anche le specificità che riflettono la composizione dei costi dei profili professionali coinvolti.</p> <p>3. Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti di cui ai commi precedenti, Finpiemonte si avvale di un sistema di contabilità industriale.</p>
<p>Art. 30 – Determinazione e versamento dei costi-corrispettivi - Bilancio di previsione (parte)</p> <p>5. Per la determinazione dei corrispettivi dovuti per la copertura di tutti i costi delle attività espletate, Finpiemonte predispose un Bilancio di Previsione annuale (<i>budget</i>) e Piano Industriale triennale, corredati da un quadro economico degli affidamenti.</p> <p>6. A tal fine:</p> <p>- entro il 20 giugno di ogni anno le Direzioni regionali presenteranno al Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale – Settore Rapporti Società a Partecipazione Regionale il quadro degli affidamenti a Finpiemonte, su base annuale e triennale; entro i dieci giorni successivi alla suddetta scadenza, il Settore Rapporti Società a Partecipazione Regionale trasmetterà il quadro complessivo degli affidamenti a Finpiemonte;</p>	<p>Art. 33 Budget e Documenti di programmazione</p> <p>1. Per la determinazione dei corrispettivi dovuti per la copertura di tutti i costi delle attività previste dalla presente Convenzione, Finpiemonte predispose un Piano Industriale triennale con la descrizione delle attività e il relativo Budget annuale e pluriennale, oltre ad un quadro economico degli affidamenti.</p> <p>A tal fine:</p> <p>- entro il 20 giugno di ogni anno le Direzioni regionali presenteranno alla Direzione Giunta Regionale – Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate il quadro degli affidamenti a Finpiemonte, su base annuale e triennale; entro i quindici giorni successivi alla suddetta scadenza, la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei trasmetterà il quadro complessivo degli affidamenti a Finpiemonte;</p>

<p>- entro il 31 luglio di ciascun anno Finpiemonte presenta alla Regione un Bilancio di Previsione annuale (<i>budget</i>) per l'anno successivo e Piano Industriale triennale, elaborati sulla base dei dati del quadro complessivo trasmesso dalla Regione stessa di cui al punto precedente, in cui vengono indicati, tra l'altro, i costi complessivi presunti da sostenere nell'anno successivo e negli anni di riferimento per la gestione degli affidamenti. Il <i>budget</i> terrà conto dei costi diretti e indiretti di cui ai commi 2 e 3;</p>	<p>- entro il 30 novembre di ciascun anno Finpiemonte presenta alla Regione il Piano Industriale triennale con la descrizione delle attività e il relativo Budget annuale e pluriennale, elaborati sulla base dei dati del quadro complessivo trasmesso dalla Regione stessa di cui al punto precedente, in cui vengono indicati, tra l'altro, i costi complessivi presunti da sostenere nell'anno successivo e negli anni di riferimento per la gestione degli affidamenti. Il <i>budget</i> contiene altresì i costi delle attività istituzionali e di gestione della tesoreria;</p>
<p>- entro il 31 gennaio Finpiemonte sottopone all'assemblea dei soci l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale (<i>budget</i>) per l'anno in corso e del Piano Industriale triennale.</p>	<p>- entro il 31 gennaio Finpiemonte sottopone all'assemblea dei soci l'approvazione del Piano Industriale triennale e del relativo Budget annuale e pluriennale.</p>
<p>7. Finpiemonte, sulla base del budget approvato, presenterà alla Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale – Settore Rapporti Società a Partecipazione Regionale due fatture per anticipazioni di uguale importo entro il 31 gennaio ed il 31 luglio successivi nella misura del 50% cadauna dell'importo complessivo presunto concordato. Il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura fine mese, fatta salva la comunicazione di Finpiemonte della parte già recuperata ai sensi del comma 9 del presente articolo.</p>	<p>- entro il 30 aprile di ogni anno, Finpiemonte, sulla base delle attività prestate, presenterà alle singole Direzioni affidanti le relative fatture; il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura fine mese.</p>
<p>8. La procedura utilizzata dovrà in ogni caso tener conto dei vincoli posti dalla normativa in materia di "fondi strutturali".</p>	<p>2. La copertura finanziaria dei corrispettivi potrà essere assicurata, limitatamente ai fondi di cui all'art. 27, con gli interessi maturati e rendicontati sulle disponibilità complessive dei fondi e, ove previsto, dalle disponibilità dei fondi stessi.</p>
<p>9. La copertura finanziaria dei corrispettivi sarà assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e rendicontati sulle disponibilità complessive. Gli interessi maturati trimestralmente sui conti correnti dedicati alla gestione dei singoli affidamenti, ad eccezione dei fondi comunitari e degli altri fondi diversamente disciplinati, verranno girocontati su un unico conto corrente; in dettaglio alle fatture di anticipazione verrà quindi indicato l'importo degli interessi prelevabili a scadenza a saldo totale o parziale della fattura.</p>	
<p>10. In caso di ritardato pagamento, Finpiemonte potrà accedere al credito bancario mediante l'accensione di un fido, addebitando alla Regione gli interessi di mora stabiliti in misura pari agli oneri sostenuti per il ricorso all'indebitamento.</p>	
<p>11. Finpiemonte presenterà alla Regione Piemonte - Gabinetto della Presidenza Giunta Regionale – Settore Rapporti Società a Partecipazione Regionale il consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti nell'anno precedente per la gestione degli affidamenti, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte, unitamente</p>	

all'approvazione del Bilancio di esercizio.

12. Il consuntivo indicato al comma precedente dovrà essere corredato da una dichiarazione attestante la conformità della rendicontazione alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili di Finpiemonte sottoscritta dal Presidente di Finpiemonte e corredato dalle relazioni del Collegio sindacale e della società di Revisione.

13. Entro la data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, si procederà quindi a determinare il conguaglio delle somme anticipate con successivo versamento a Finpiemonte, da parte della Regione su presentazione di relativa fattura, dell'eventuale differenza a credito di Finpiemonte stesso, oppure mediante riduzione dell'importo della semestralità fatturata entro il 31 luglio, in caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte a titolo di anticipazione.

14. La Regione indicherà, nei singoli contratti di affidamento, l'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600.

15. Nel caso di ulteriori affidamenti rispetto a quelli previsti in sede di redazione del quadro economico degli affidamenti allegato al Bilancio di previsione annuale, di variazioni significative e imprevedute dei costi verificatesi nel corso dell'anno, i corrispettivi concordati potranno essere adeguati in via anticipata rispetto a quanto previsto nei commi 7 e 8, ove lo richiedano le esigenze finanziarie di Finpiemonte.

16. In ogni caso la Regione riconosce che Finpiemonte ha realizzato una struttura operativa che comporta costi fissi indipendenti dalla quantità di attività svolta e di affidamenti attribuiti e pertanto riconosce che il corrispettivo sarà commisurato alla generalità dei costi fissi sostenuti ed all'importo complessivo di questi.

Art. 31 Incentivi

1. La Giunta regionale, ove lo ritenga opportuno, potrà incrementare il corrispettivo di cui al precedente articolo 30, stabilendo i criteri ed i parametri della sua determinazione ed indicandone la destinazione.

Art. 32 Cessazione dell'affidamento e misure di

Art. 34 Cessazione dell'affidamento e conservazione

sicurezza dei dati	della documentazione
<p>1. Alla cessazione di ogni affidamento, rendicontato e chiuso ai sensi dell'art. 26, Finpiemonte trasferirà, ove richiesta, tutta la documentazione, cartacea ed informatica riguardante la gestione dei benefici. In caso contrario, Finpiemonte conserverà i documenti inerenti i benefici gestiti almeno per dieci anni dalla chiusura della misura di beneficio. Le misure di sicurezza degli archivi saranno concordate con la Regione e risulteranno da apposito verbale redatto annualmente.</p>	<p>1. Alla cessazione di ogni affidamento, rendicontato e chiuso ai sensi dell'art. 26, Finpiemonte trasferirà, ove richiesta, tutta la documentazione, cartacea ed informatica riguardante la gestione dei benefici. In caso contrario, Finpiemonte conserverà i documenti inerenti i benefici gestiti almeno per dieci anni dalla chiusura della misura di beneficio. Le misure di sicurezza degli archivi saranno concordate con la Regione e risulteranno da apposito verbale redatto annualmente.</p>

PARTE IV	PARTE IV
INVESTIMENTI E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA	INVESTIMENTI E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 33 Investimenti e relativa copertura finanziaria	Art. 35 Investimenti e relativa copertura finanziaria
<p>1. In attuazione degli indirizzi regionali Finpiemonte presenta alla Regione, entro il 31 ottobre di ciascun anno il Quadro degli Investimenti effettuati e programmati sia con riferimento a quelli inerenti la propria struttura aziendale che a quelli inerenti l'attività di gestione delle politiche e degli interventi di sostegno all'economia del territorio in cui opera.</p>	<p>1. Nell'ambito del Documento di Programmazione previsto all'articolo 33, Finpiemonte presenta alla Regione il Quadro degli Investimenti effettuati e programmati sia con riferimento a quelli inerenti la propria struttura aziendale che a quelli inerenti l'attività di gestione delle partecipate.</p>
<p>2. Qualora questi ultimi abbiano a concretizzarsi, come previsto dallo statuto di Finpiemonte, in partecipazione in società costituite o da costituirsi, aventi natura di immobilizzazioni finanziarie, la Regione potrà valutare il mantenimento o meno di dette partecipazioni in capo a Finpiemonte, disponendo altresì in ordine alle conseguenti coperture ove necessarie.</p>	<p>2. La Regione potrà autorizzare i predetti investimenti, disponendo altresì in ordine alle conseguenti coperture finanziarie ove necessarie.</p>
<p>3. La Regione, sulla base del Quadro degli Investimenti effettuati e programmati di cui al comma 1, definirà con Finpiemonte entro il successivo 31 dicembre di ogni anno:</p>	<p>3. La Regione, sulla base del Quadro degli Investimenti effettuati e programmati di cui al comma 1, definirà con Finpiemonte:</p>
<p>1. gli investimenti costituenti base di calcolo del corrispettivo dei servizi e remunerati mediante fatturazione;</p>	<p>- gli investimenti costituenti base di calcolo del corrispettivo dei servizi e remunerati mediante fatturazione;</p>
<p>2. gli investimenti costituenti conferimento di nuovo capitale sia nella struttura aziendale di Finpiemonte sia nelle società partecipate.</p>	<p>- gli investimenti costituenti conferimento di nuovo capitale sia nella struttura aziendale di Finpiemonte sia nelle società partecipate.</p>
<p>Gli investimenti che precedono, definiti e programmati, ove non coperti da risorse proprie di Finpiemonte, saranno coperti finanziariamente, mediante anticipazioni, dalla Regione la quale potrà autorizzare Finpiemonte ad accedere al credito bancario; gli oneri bancari relativi saranno addebitati da Finpiemonte alla Regione. In allegato al Quadro degli Investimenti effettuati e programmati si darà conto delle movimentazioni delle anticipazioni e delle relative coperture.</p>	<p>4. Gli investimenti che precedono, definiti e programmati, ove non coperti da risorse proprie di Finpiemonte, saranno coperti finanziariamente, mediante anticipazioni, dalla Regione la quale potrà autorizzare Finpiemonte ad accedere al credito bancario; gli oneri bancari relativi saranno addebitati da Finpiemonte alla Regione. In allegato al Quadro degli Investimenti effettuati e programmati si darà conto delle movimentazioni delle anticipazioni e delle relative coperture.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE V</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p>Art. 36 Durata e revoca</p> <p>1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, rinnovabile per espressa volontà delle Parti, disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a decorrere dal 1 gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 38 e fermo restando</p>

	<p>quanto disposto ai commi 2 e 3. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi. Resta inteso che gli affidamenti effettuati in vigore della presente Convenzione produrranno effetti fino alla completa realizzazione degli stessi.</p> <p>2. Eventuali variazioni della durata dei singoli atti di affidamento di cui al precedente comma 2 devono essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.</p> <p>3. In ogni caso la Regione si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza oneri aggiuntivi, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.</p>
	<p>Art. 37 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.</p> <p>1 bis. In caso di controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, la Regione Piemonte individua il Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate quale struttura referente.</p> <p>2. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione della presente Convenzione, che non dovesse essere risolta bonariamente, sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino.</p> <p>3. In caso di provvedimenti modificativi alle proprie articolazioni organizzative, la Regione comunica a Finpiemonte i mutati riferimenti rispetto a quelli indicati nella presente Convenzione.</p>
<p>Art. 34 - Efficacia - Norma transitoria</p> <p>1. La presente Convenzione Quadro disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a far data dal 1° gennaio 2010 e sostituisce dalla medesima data la precedente convenzione stipulata in data 28 febbraio 2008, che si intende di comune accordo integralmente risolta, fatto salvo quanto infra stabilito.</p> <p>2. Per quanto attiene gli affidamenti in corso, restano ferme le convenzioni già sottoscritte e/o adeguate alla convenzione stipulata in data 28 febbraio 2008, fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>3. Gli affidamenti in corso sulla base di convenzioni</p>	<p>Art. 38 - Norma transitoria</p> <p>1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte a far data dal 1° gennaio 2021 e sostituisce la precedente.</p> <p>2. Per quanto attiene gli affidamenti in corso, restano ferme le convenzioni già sottoscritte e/o adeguate alla convenzione stipulata in data 2 aprile 2010</p>

anteriori al 28.02.2008 devono essere adeguate entro
e non oltre il 31.12.2010.

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.

DELLE ATTIVITA’ DI

LEGGE REGIONE PIEMONTE

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione _____, in
persona del **Direttore/Dirigente** di Settore pro tempore dott. /dott.ssa
_____, nato a _____ il _____,
domiciliato/a per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino
_____, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del
Direttore Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a
rogito _____ domiciliato per la carica in Torino presso la
sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del
_____ (nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove **congiuntamente** anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la **riorganizzazione**

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. _____, la Regione e Finpiemonte in data _____ hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera **esclusivamente** a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) con Legge Regione Piemonte del _____ n. _____ è stata approvata la misura _____ a sostegno degli interventi per _____;

f) in attuazione della predetta D.G.R., con Determinazione n. ___ del _____ del Direttore responsabile della Direzione regionale _____ è stato approvato il Bando per _____;

g) con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata impegnata la somma di Euro _____ a favore di Finpiemonte sul UPB/cap. _____ “ _____ ”;

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte a _____, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di _____ (*oggetto dell'affidamento conforme al Titolo del contratto*), che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito in _____ (*legge regionale – deliberazioni regionali - bando - regolamento ecc.*) richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, la misura d'aiuto, prevede _____.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a) _____

b) _____

c) _____

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

a) _____

b) _____

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione _____ l'ispezione e il controllo della **documentazione** relativa all'attività di _____, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. _____ n. _____ del _____ e della Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per € _____.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione (oppure dalla data del _____) e ha durata fino al _____.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando _____ e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione (Ove previsto)

1. Finpiemonte, per l'istruttoria delle richieste di ammissione si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da:

- _____

- _____

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art.16 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione _____ (a mezzo pec con protocollo n. _____ del _____), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro _____ (oltre IVA).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sui capitoli _____ del Bilancio regionale _____, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

(oppure)

Il corrispettivo è imputato direttamente sul bilancio del fondo, mediante l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, con esclusione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50,

convertito nella legge 21/6/2017, n. 96), così come previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017.

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno Finpiemonte potrà richiedere alla Regione il pagamento delle ulteriori attività svolte e connesse al presente affidamento, ma non previste nell'originaria offerta di cui all'articolo 8, fornendo al contempo il dettaglio delle stesse ed il relativo corrispettivo, nonché l'eventuale quotazione delle attività ancora svolgersi e inerenti l'espletamento del predetto intervento aggiuntivo. Fatto salvo il riconoscimento di quanto già svolto, qualora le Parti non dovessero accordarsi sul costo dell'intervento medesimo, Finpiemonte potrà cessare lo svolgimento delle attività aggiuntive.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e

soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del **sub-responsabile** (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali **sub-responsabili** da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione/Dirigente pro-tempore del settore _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82